



Provincia di Avellino

Provvedimenti Presidenziali

N. 138 del 05-08-2025

O G G E T T O: LITE GAMA TRANS IMPEX S.R.L. R. G. N. 490/2025 TRIBUNALE DI AVELLINO - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN RESISTENZA - CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE A DIFENSORE ESTERNO

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di agosto alle ore 14:30, in presenza, il Dott. Rizieri Buonopane, rinominato Presidente della Provincia di Avellino a seguito della proclamazione avvenuta in data 11 giugno 2022, assistito dal Segretario Generale, Dott. Matteo Sperandeo, ha adottato il seguente Provvedimento Presidenziale -

Premesso che, con ricorso notificato in data 03.03.2025, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 9813/2025 la Gama Trans Impex S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., conveniva la Provincia di Avellino dinanzi al Tribunale di Avellino chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'autoarticolato di proprietà della società ricorrente, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 15.07.2024 lungo la SP 291 in San Mango sul Calore;

Richiamate:

- la nota prot. n. 10945 del 07.03.2025 e successiva nota di sollecito prot. 20982 del 05.05.2025, con le quali il Responsabile Apicale E. Q. con funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Avvocatura, nell'inoltrare l'atto giudiziario *de quo* al Dirigente competente per materia, chiedeva relazione tecnico istruttoria, da parte del Servizio Viabilità, onde valutare l'opportunità di una costituzione in giudizio a tutela degli interessi della Provincia di Avellino;
- la nota prot. n. 24411 del 22/05/2025 con la quale il medesimo Responsabile Apicale con f.d. già esprimeva parere favorevole alla costituzione in resistenza, a difesa degli interessi dell'Ente, subordinatamente all'esito negativo di un eventuale tentativo di definizione conciliativa della controversia da parte del Settore competente per materia;
- la nota prot. n. 35160 del 22/07/2025 il Settore 3 competente per materia, relazionando sull'esito delle trattative di bonario componimento intercorse con la controparte, concludeva nei seguenti termini: *“Considerato che le posizioni negoziali delle parti in causa sono economicamente distanti e, pertanto, non può che prendersi atto della insussistenza di ulteriori margini di trattativa, ferme le posizioni delle parti e senza per questo ammissione di responsabilità. Si ritiene, allo stato, che non ricorrano i presupposti per*

addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda in lite. La trattativa conciliativa intercorsa, essendo espressione di un concreto tentativo di risoluzione stragiudiziale della vicenda, improntato al principio di buona fede ex art.1337 e 1338 c.c., essa medesima impone alle parti medesime un dovere di correttezza e lealtà, includente, tra l'altro, quello di riservatezza, onde evitare che la corrispondenza e le proposte riservate alla trattativa possano essere strumentalmente utilizzate a scopi difensivi, in danno dell'altra parte, nel processo."

- la relazione istruttoria del Servizio Viabilità trasmessa con nota prot. n. 22510 del 13.05.2025, alla luce della quale si ravvisano, comunque, elementi giustificativi di una resistenza dell'Ente in giudizio onde contestare, in particolare, il quantum della domanda risarcitoria, non escludendo in corso di causa, all'esito dell'istruttoria, una definizione bonaria/conciliativa della vicenda in sopravvenienza di idonei presupposti, anche ed eventualmente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.;
- il parere favorevole dell'Avvocatura, definitivamente reso, in ragione di quanto richiamato, prot. 35688 del 25.07.2025, a conferma della costituzione in resistenza con patrocinio di professionista esterno, con ricorrenza, nella fattispecie, dei presupposti ovvero le condizioni legittimanti l'affidamento di incarico esterno e precisamente quelle indicate all'art. 19, comma 1 del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale, ossia l'ipotesi di cui alla lett. c) del "particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura Provinciale", come comprovato anche dagli ultimi Provvedimenti Presidenziali di incarico ivi pure richiamati, che si sommano alle attività "trasversali" di direzione dell'intera struttura togata (denominata Servizio Autonomo Avvocatura);

Visto l'art. 5, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale che recita *"Nel provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio il Presidente, sulla base del parere di cui al successivo comma 4, assegna la controversia all'Avvocatura Provinciale oppure a legale esterno da nominarsi ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento;*

Ritenuto opportuno, di affidare il relativo incarico in resistenza ad avvocato esterno;

Dato atto che tale incarico esterno è giustificato dalla ricorrenza dei presupposti ovvero le *"precondizioni legittimanti"* l'affidamento di incarico esterno precisamente, quelle indicate all'art. 19, comma 1, lett. c) del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale,

Visti:

- l'art. 5 del vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale, che testualmente recita *"L'autorizzazione a stare in giudizio nelle controversie in cui è parte la Provincia sia come attore sia come convenuto, ..., sono oggetto di Provvedimenti Presidenziali deliberativi su proposta dell'Avvocatura"*;
- l'art. 19, comma 1, lett. c), a mente del quale: *"La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Provinciale può essere conferita con Provvedimento Presidenziale, a un professionista esterno soltanto nelle seguenti ipotesi: [...] c) in caso di particolare carico di lavoro o carenza di organico presso l'Avvocatura Provinciale"*;
- l'art. 20, comma 1, a mente del quale: *"Gli avvocati esterni devono essere individuati in via ordinaria, tra gli iscritti nell'apposito elenco [...]"*;
- l'art. 21, comma 1, ove la scelta del professionista dovrà essere operata secondo i seguenti criteri *"specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi; [...]"*;
- l'art. 22 del citato Regolamento rubricato *"criteri di determinazione dei compensi per Avvocati esterni"*;

Dato atto che:

- in osservanza dell'art. 22 il valore minimo di liquidazione del compenso professionale all'avvocato esterno da incaricare in funzione della complessità della lite, calcolato in applicazione dei parametri minimi fissati nel decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147, ascende presuntivamente ad € 10.289,71 (comprensivo di onorario, spese generali 15%, C.P.A. 4%, IVA 22%);
- la spesa trova copertura sul Titolo 1/Missione 1/Programma 9 - ex cap. 2000 del bilancio pluriennale 2025-2027;

- il legale Rappresentante p.t. di questo Ente, con separato atto, conferirà mandato *ad litem* al difensore nominato;

Richiamati:

- il Provvedimento Presidenziale n. 130 del 23.12.2022 e n. 157 del 27.12.2023, con il quale l'Avvocatura Provinciale è stata configurata come Servizio Autonomo, con previsione di Responsabile Apicale titolare di incarico di E.Q. di tipo b) di cui all'art. 16, comma 2, del CCNL, ovvero di Macrostruttura Apicale Autonoma e Trasversale, in diretta dipendenza funzionale dal Presidente e retta da posizione di Elevata Qualificazione (E.Q.) con attribuzione, stante la connotazione di autonomia che caratterizza l'articolazione organizzativa "Avvocatura", di funzioni a rilevanza esterna ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Presidenziale n. 80 del 30.12.2024 con il quale l'Avv. Oscar Mercolino, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, è stato nominato Responsabile Apicale del Servizio Autonomo Avvocatura, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Direttoriale n. 1 del 13.01.2025, con il quale, in pedissequa esecuzione del Decreto Presidenziale n. 80 del 30.12.2024, veniva conferito per il richiamato Servizio Autonomo Avvocatura, l'incarico di E.Q. con funzioni dirigenziali all'Avv. Oscar Mercolino, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la determinazione direttoriale n. 143 del 22.01.2025 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) del Servizio Contenzioso e Negoziazioni Assistite alla dott.ssa Maria Balestra;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 131 del 23.12.2024 ad oggetto: "Documento Unico Di Programmazione (DUP) Esercizi Finanziari 2025/2027 – Approvazione Definitiva “;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132 del 23.12.2024 ad oggetto: "Bilancio Di Previsione 2025–2027 - Approvazione Definitiva”;
- il Provvedimento Presidenziale n. 29 del 13.02.2025 ad oggetto "Piano Esecutivo Di Gestione 2025–2027. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 133 del 23.12.2024 ad oggetto: "Linee generali ed obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della redazione del PTPCT triennio 2025–2027 “;
- il Provvedimento Presidenziale n. 61 del 31.03.2025 con oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025 - 2027”;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale;
- il D.M. 13 agosto 2022, n. 147

PROPONE

per tutto quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato di:

- 1. autorizzare** la costituzione in resistenza di questo Ente nel giudizio proposto da *Gama Trans Impex S.r.l.* c/Provincia di Avellino, iscritto al **R.G. n. 490/2025** dinanzi al Tribunale di Avellino sez. civile;
- 2. disporre** il conferimento del mandato ad litem, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento dell'Avvocatura nel giudizio de quo, al legale esterno, da nominarsi, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 21 del medesimo Regolamento, ex art. 19, comma, lett. c), al fine di tutelare, in detta sede giudiziaria, gli interessi della Provincia di Avellino ed evitare ogni suo possibile o potenziale pregiudizio;
- 3. dare atto che:**
 - in osservanza dell'art. 22 del suddetto Regolamento il valore minimo di liquidazione del compenso professionale all'avvocato da incaricare in funzione della complessità della lite, calcolato in applicazione dei parametri minimi fissati nel decreto ministeriale 13 agosto

2022, n. 147, ascende presuntivamente ad € 10.289,71 (comprensivo di onorario, spese generali 15%, C.P.A. 4%, IVA 22%) oggetto di successiva formalizzazione con sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico;

- la spesa trova copertura sul Titolo 1/Missione 1/Programma 9 - ex cap. 2000 del bilancio pluriennale 2025-2027;
- il legale Rappresentante p.t. di questo Ente, con separato atto, conferirà mandato *ad litem* al difensore nominato esterno;

4. dichiarare il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di costituzione in giudizio con conferimento di incarico esterno;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del Visto di conformità reso dal Segretario Generale;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
 - il D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014;
 - lo Statuto dell'Ente;
 - il vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale;
 - il D.M. 13 agosto 2022, n. 147
- Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato di:

- 1. approvare** la proposta di cui all'oggetto, dando atto che le premesse, le attestazioni e i pareri fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- 2. dichiarare** il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente
Dott. Rizieri Buonopane**

**Il Segretario Generale
Dott. Matteo Sperandeo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa